



Principio contabile OIC 26

Operazioni, attività e passività in valuta estera

Dott. Giovanni Verde – Dottore commercialista e revisore dei conti

Napoli, 01 Dicembre 2020



FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 26 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Un'operazione in valuta estera è un'operazione effettuata dalla società che redige il bilancio, che è espressa in una valuta diversa dall'euro. Tra le operazioni in valuta estera vi possono essere: acquisto o vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera; prestiti erogati o ricevuti in cui l'ammontare è espresso in valuta estera; acquisto di un bene strumentale in valuta estera. Un'operazione in valuta estera può determinare l'iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie.



CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

13. L'articolo 2424 del codice civile non prevede voci specifiche dello stato patrimoniale ove iscrivere le attività e le passività in valuta estera. Di conseguenza, la classificazione nello stato patrimoniale delle attività e passività in valuta è effettuata secondo i criteri da seguire per le singole attività e passività previsti dai relativi principi contabili OIC.

14. L'articolo 2425 del codice civile prevede che nel conto economico gli utili e le perdite su cambi siano rilevati nella specifica voce C17-*bis*) "*utili e perdite su cambi*".


17. Ai fini della classificazione del risultato su cambi, il primo comma dell'articolo 2426, numero 8- *bis*, codice civile prevede inoltre che "... *l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo*". Quindi gli utili netti non realizzati su cambi sono iscritti nella voce "*Riserva utili su cambi*" delle altre riserve del patrimonio netto in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio.



RILEVAZIONE INIZIALE

20. L'articolo 2425-*bis* del codice civile definisce le regole per la rilevazione iniziale delle operazioni in valuta. In particolare, il secondo comma di questo articolo prevede che: *" i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta"*. Il cambio corrente individuato dalla norma è il tasso di cambio a pronti alla data dell'operazione.


21. Le attività e passività derivanti da un'operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente in euro, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l'euro e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.



VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

24. L'articolo 2426, numero 8-*bis*, codice civile prevede che *"le attività e le passività monetarie in valuta, sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto."*

25. Il codice civile, all'articolo 2426, numero 8-*bis*, prevede differenti criteri di conversione delle attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio. In particolare, l'articolo accoglie una distinzione dei criteri di conversione in valuta, distinguendo tra poste monetarie e poste non monetarie. Detti criteri non interessano le attività e le passività originariamente espresse in valuta, ma già regolate alla fine dell'esercizio. Tuttavia, per le attività non monetarie, ancorché già regolate, ma che continuano a generare flussi in valuta, i criteri di conversione rilevano ai fini della determinazione del valore recuperabile. In particolare, gli effetti legati alla variazione del cambio sono uno degli elementi da considerare nella determinazione del valore iscrivibile in bilancio per le singole attività.



26. Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. I relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico dell'esercizio.

27. In particolare, le differenze di cambio da conversione emergono nei casi di variazioni intervenute tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell'operazione (o all'inizio dell'esercizio, se rilevata in esercizi precedenti) e quello alla fine dell'esercizio.

28. Sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima il criterio valutativo della posta espressa in valuta previsto dal principio contabile di riferimento e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto. Ciò significa, ad esempio, che ai crediti espressi in valuta estera si applica prima il criterio valutativo previsto dall'OIC 15 "Crediti" e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.

29. In sede di bilancio si dà evidenza separata della componente valutativa da quella di conversione. In particolare, la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di conto economico mentre la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce C17-bis) *"utili e perdite su cambi"*.



CASI PARTICOLARI

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto i cui bilanci sono espressi in valuta estera

32. Con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, nel caso in cui i bilanci delle partecipate siano espressi in valuta estera, occorre innanzi tutto procedere alla traduzione degli stessi in euro secondo quanto previsto dal principio OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto", e, successivamente, procedere alla valutazione della partecipazione secondo la specifica disciplina contabile del metodo del patrimonio netto, prevista dall'OIC 17.



CASI PARTICOLARI

Lavori in corso su ordinazione in valuta estera.

Occorre distinguere se si applica il criterio della percentuale di completamento oppure se si applica il criterio della commessa completata nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione.

37. Nel caso di adozione del criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato. Per cui, la posta dell'attivo rappresenta l'importo della rimanenza per opere eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un importo pari al costo di produzione. Si tratta dunque di poste non monetarie e come tali, quando riferite a costi sostenuti in valuta, sono iscritte al loro cambio storico.



38. Il criterio della percentuale di completamento comporta la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in base al corrispettivo contrattuale previsto. In tal caso, la logica è diversa da quella ordinaria prevista per le rimanenze di beni (logica del rinvio dei costi) in quanto vi è la valutazione dei lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. La quota di corrispettivo maturata contrattualmente per competenza nell'esercizio è infatti sostanzialmente assimilabile ad un credito e quindi trattato alla stregua di una posta monetaria. Conseguentemente, i lavori in corso iscritti nell'attivo sono convertiti al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri in valuta estera

40. I fondi per rischi e oneri connessi a passività in valuta sono assimilabili alle poste monetarie dal momento che comporteranno o potranno comportare in futuro uscite di natura finanziaria. Per cui, l'importo stimato in valuta dei fondi rischi ed oneri è convertito al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.



TENUTA DELLA CONTABILITÀ PLURIMONETARIA

42. La normativa fiscale consente la tenuta della contabilità plurimonetaria nel caso in cui la società intrattiene in via continuativa scambi con Paesi che non adottano l'euro come moneta di conto, in ragione dell'oggetto della loro attività:

- sia attraverso stabili organizzazioni all'estero;
- sia direttamente.

La sistematicità dei rapporti intrattenuti induce queste società ad avvalersi di una vera e propria gestione in valuta, documentata con un'apposita contabilità sezionale.

L'utilizzo di una specifica gestione implica che le operazioni compiute, qualunque ne sia la natura, siano rilevate direttamente in valuta.

43. La società che mantiene parte della propria contabilità in valuta può eseguire la conversione dei saldi a fine esercizio, adottando lo stesso metodo con cui si traduce il bilancio di una controllata estera ai fini del consolidamento




COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO DI OPERAZIONI PROGRAMMATE ALTAMENTE PROBABILI O IMPEGNI IRREVOCABILI ATTRAVERSO STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI

48. Le disponibilità liquide in valuta estera, oppure i crediti e i debiti in valuta estera, possono essere designati come strumenti di copertura del rischio di cambio, nella loro interezza o per una parte del loro valore nominale (ad esempio 20% o 60% del valore nominale di un credito), se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

(a) oggetto della copertura è una o più operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili denominati nella stessa valuta estera dello strumento di copertura così come definiti dal principio contabile OIC 32 "Strumenti finanziari derivati";

(b) all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio di cambio e della strategia nell'effettuare la copertura.



La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto (ossia rischio cambio) e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura;

(c) la relazione di copertura si considera efficace verificando che gli elementi portanti: importo nominale, scadenza, variabile sottostante e data regolamento dei flussi finanziari corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul valore dello strumento di copertura sia dello elemento coperto.

49. A seguito della designazione, lo strumento di copertura è valutato al cambio *spot* ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione dell'esercizio è imputata alla voce AVII "*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*".

50. Al termine della copertura il saldo della "*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*" è imputata in contropartita alla voce di conto economico interessata dall'elemento coperto.



NOTA INTEGRATIVA

Informazioni da fornire per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

" 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato",

" 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, (...) la formazione e le utilizzazioni",

" 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio",

" 7-bis le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi".



Informazioni da fornire per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.)

“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato” (art. 2427, co. 1, n. 1).

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-*ter* c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.